

(N. 262)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1949

Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale ausiliario a contratto a termine dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, venne, con effetto dal 1° luglio 1945, inquadrato in ruolo, e la categoria degli ausiliari fu soppressa.

Agli effetti dell'inquadramento in ruolo fu tenuto conto dell'anzianità di servizio da ausiliario, nel senso che il personale fu inquadrato rispettivamente nei gradi 13°, 12° e 11° a seconda che contasse rispettivamente meno di 8, più di 8 o più di 20 anni di servizio.

Senonchè, per effetto della nuova disciplina per il personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207), si è verificata una sperequazione ingiustificata fra le due categorie di personale, poichè quello avventizio, godendo di aumenti periodici quadriennali di stipendio, si è venuto a trovare in una situazione di vantaggio nei confronti degli ex ausiliari inquadrati in ruolo.

Per eliminare la lamentata sperequazione di trattamento economico si è predisposta, d'accordo con il Ministero del tesoro, una modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321 (modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336) nel senso di ridurre i periodi fissati per l'inquadramento nei gradi 13°, 12° e 11° rispettivamente a meno di 4, più di 4 e più di 14 anni di servizio da ausiliario.

Tali periodi sono anche più rispondenti alla normale permanenza nei gradi suddetti da parte del personale di ruolo.

Analoga riduzione è stata prevista per i periodi di servizio prescritti per l'inquadramento nei vari gradi del personale subalterno.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge, nel quale vengono fissate le norme sopra indicate, unitamente alla specificazione della loro decorrenza agli effetti periodici ed economici.

Il provvedimento non importa alcun gravame per il bilancio per pagamento di arretrati, mentre l'aumento complessivo di spesa, per tutto il personale ex ausiliario, può calcolarsi in circa 21 milioni annui.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, è sostituito come segue:

« Gli impiegati ausiliari fanno passaggio — secondo le mansioni esercitate — nel ruolo del personale esecutivo o nei quadri del ruolo del personale tecnico speciale di 2^a categoria e sono inquadrati nei gradi 11°, 12° e 13°, rispettivamente se contino 14, 4 o meno di 4 anni di effettivo servizio in tale qualità, con lo stipendio nei gradi 11° e 12°, corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di 14 e di 4 anni, e nel grado 13° con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.

« Gli agenti ausiliari fanno passaggio nel ruolo comune del personale di 3^a categoria e sono inquadrati nei gradi di messaggere di 2^a classe, di primo commesso o di commesso, rispettivamente se contino 14, 4 o meno di 4 anni di servizio effettivo in tale qualità, con lo stipendio, nei gradi di messaggere o di primo commesso, corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di 14 e 4 anni, e nel grado di commesso con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.

« La frazione di tempo eccedente il periodo intero corrispondente allo stipendio attribuito alla data del collocamento nei gradi predetti sarà computata agli effetti del successivo aumento periodico.

« Ai cennati impiegati ed agenti subalterni l'eventuale eccedenza degli emolumenti in godimento all'atto del collocamento negli anzi-

detti ruoli, rispetto agli emolumenti attribuiti in dipendenza del collocamento stesso, è conservata a titolo di assegno personale da riasorbire nei successivi aumenti di stipendio.

« Ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima di 4 e 14 anni non si computano gli abbreviamenti previsti dalle vigenti disposizioni, i quali sono valutati nel grado e alla data del collocamento in ruolo ed hanno effetto, eventualmente in tutto o in parte nei gradi superiori, quando non abbiano dato luogo precedentemente ad alcun effettivo aumento di trattamento economico.

« I vincitori di concorso per posti di ausiliario non ancora nominati perchè chiamati alle armi, prigionieri o internati, e coloro che saranno dichiarati vincitori dopo avere superato la prova orale di concorsi già espletati e non sostenuta per gli stessi motivi, sono assunti in servizio a titolo di prova, per un periodo di tempo non inferiore a mesi 6 e nominati in ruolo dopo ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

« Per la determinazione dello stipendio si computa quale effettivo servizio, il periodo di tempo decorrente dalla data in cui i vincitori predetti avrebbero conseguito la nomina ad ausiliario agli effetti giuridici, e tale stipendio è loro attribuito anche durante il periodo di prova. La data stessa determina il posto nel ruolo di anzianità, secondo le norme di cui al successivo articolo 4.

Art. 2.

L'inquadramento in ruolo del personale ausiliario in conformità alle disposizioni del precedente articolo ha effetto economico dal primo del mese successivo alla pubblicazione della presente legge.